



Regione Sicilia



Ministero dell'istruzione



UNIONE EUROPEA



XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo -

Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA

tel. 090/9434089 e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

Messina, 01-04-2022

Circ. n. 266

Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Al Sito Web

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – DL 24 marzo 2022, n. 24, art. 9 e trasmissione Circolare Ministeriale applicativa n.410/29-03-2022.

Si comunica l'aggiornamento della disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ad opera del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, art. 9. Tale disciplina risulta differente a seconda dell'ordine di scuola.

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza per tutti;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori nonché degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
- alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza per tutti;
- obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
- alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
3. resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

REGIME SANITARIO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

A decorrere dalla medesima data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Tale obbligo non si applica:

- ai bambini di età inferiore ai sei anni;
- alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- alle persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Si trasmette in allegato alla presente la Circolare Ministeriale N.410/29-03-2022: "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARSCoV-2".

Per opportuna conoscenza, si invitano le SS.LL. ad una attenta lettura della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domizia Arrigo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993